

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'ente gestore determinato nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2024-2026.
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma, si provvede per gli anni 2024, 2025 e 2026 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.